



14 Settembre 2017

Numero 17



**PUO' INTERESSARE I FAMIGLIARI DEI PENSIONATI**

## **IL "BONUS BEBÈ" SI DEVE DICHIARARE?**

Il **bonus bebè**, o **assegno di natalità**, è un beneficio riconosciuto dall'Inps che spetta alle famiglie con ISEE sino a 25.000 euro: si tratta di una prestazione di assistenza erogata mensilmente esente da tassazione. Il bonus bebè non deve dunque essere inserito all'interno della dichiarazione dei redditi.

Lo stesso vale per un'altra agevolazione, nota anch'essa col nome di bonus bebè, oppure come bonus nascita, o bonus mamma domani: si tratta di un assegno, pari a 800 euro, riconosciuto per la nascita di ogni figlio. Anche questo beneficio è una prestazione assistenziale erogata dall'Inps che non è tassata e non deve essere dichiarata.

Ma come funzionano, nel dettaglio, queste due agevolazioni che spesso vengono confuse? Facciamo il punto della situazione.

Il bonus bebè, o assegno di natalità, consiste in una somma erogata mensilmente ai genitori con figli minori di 3 anni. L'ammontare del bonus è pari a:

- 80 euro mensili, per ogni figlio minore di 3 anni, per le famiglie il cui ISEE (l'indicatore della situazione economica della famiglia) non supera 25.000 euro;
- 160 euro, per ogni figlio minore di 3 anni, per le famiglie il cui ISEE (l'indicatore

della situazione economica della famiglia) non supera 7.000 euro.

Nel dettaglio, il bonus bebè spetta per ogni figlio nato, adottato (se minorenni) o in affido preadottivo tra il **1° gennaio 2015** e il **31 dicembre 2017**, ai genitori che possiedono i

seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, di uno Stato UE o di uno Stato extraeuropeo con permesso di soggiorno di lungo periodo;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio;
- nucleo familiare in possesso di un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro annui, per tutta la durata dell'assegno.

L'incentivo viene corrisposto, sotto forma di assegno, a partire dal giorno di nascita o di ingresso del figlio nella famiglia (in caso di adozione o di affido preadottivo) e fino al compimento del terzo anno di età o al terzo anno dall'ingresso nel nucleo (o, se precedente, al compimento della maggiore età).

Per ottenere il bonus bebè il genitore, come prima cosa, deve risultare in possesso della DSU (dichiarazione sostitutiva unica, ossia la dichiarazione dalla quale si ricava l'indicatore ISEE) in corso di validità. Deve poi presentare un'apposita domanda all'Inps, tramite le seguenti modalità:

- sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), sezione servizi per il cittadino, se in possesso di Pin dispositivo o identità digitale unica Spid;
- Contact Center integrato INPS (803.164 da rete fissa o 06.164164 da rete mobile); è sempre necessario il possesso del codice Pin;

La domanda, accompagnata dall'autocertificazione dei requisiti che danno titolo all'assegno, deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso del figlio adottato nel nucleo familiare: l'istanza deve essere presentata una sola volta per ciascun figlio.

Se la domanda viene presentata in ritardo, si ha comunque diritto a ricevere l'importo sino al limite di età del bambino, ma si perde il diritto agli arretrati.

Il bonus mamma domani, o bonus nascita, noto anch'esso col nome bonus bebè, non deve essere confuso con tale agevolazione. Bonus nascita come funziona:

Il bonus nascita, difatti, nonostante sia anch'esso una prestazione di assistenza completamente esentasse, è un premio dell'importo di 800 euro erogato in un'unica soluzione. Può essere richiesto dalle future madri, a partire dal compimento del 7° mese di gravidanza, o in caso di affidamento e adozione, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Il bonus nascita è riconosciuto alle donne in gravidanza o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE (i documenti devono essere autocertificati inserendone gli estremi nella domanda telematica).

Il bonus nascita può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi, se si verificano a partire dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);
  - parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
  - adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
  - affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza.
- Il beneficio è concesso in un'unica soluzione e per ogni singolo evento, gravidanza o parto, adozione o affidamento. Chi, dunque, presenta la domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non deve presentare un'altra domanda per l'evento nascita relativo allo stesso bambino. Lo stesso vale in merito all'affidamento del minore e alla successiva adozione.

Se, invece, si verifica un parto plurimo, la domanda deve essere ripresentata dopo la nascita, inserendo tutte le informazioni necessarie per l'integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Per ottenere il bonus nascita, si deve presentare la domanda, come anticipato, dopo il compimento del 7° mese di gravidanza; all'istanza si deve allegare:

- una certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, che attesti la data presunta del parto;
  - un'autocertificazione della data del parto e delle generalità del bambino, se la domanda del premio è presentata in relazione al parto;
  - il provvedimento giudiziario di adozione o di affidamento preadottivo, in caso di affidamento o adozione.
- Bisogna presentare la domanda all'Inps esclusivamente per via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:
- sul sito internet dell'INPS, tramite Pin dispositivo o Spid, accedendo all'apposita sezione "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito, premio alla nascita";
  - tramite Contact Center INPS, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
  - tramite enti di patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.



**PER CONOSCERCI MEGLIO  
LEGGI IL NOSTRO SITO INTERNET:**

**[www.uglpensionati.it](http://www.uglpensionati.it)**